

COMUNE DI REGGELLO
(Citta' metropolitana di Firenze)

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNI 2025-2027

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il termine per l'approvazione del bilancio 2025/2027 resta per ora fissato al 31 dicembre 2024, salvo proroghe che non appaiono improbabili (anche se allo stato attuale non è annunciato alcun rinvio), stante gli importanti contenuti nel DDL della manovra economica 2025, che ha iniziato il suo iter parlamentare.

Sottolineiamo, in ogni caso, l'importanza dell'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, onde evitare le note limitazioni dell'esercizio provvisorio o addirittura della ancor più penalizzante gestione provvisoria, nel caso di mancato rinvio del termine o nel caso in cui l'ente non sia interessato dalle motivazioni addotte nei decreti ministeriali di rinvio dei termini di approvazione del bilancio, come previsto dal D.M. del 25 luglio 2023, che ha introdotto nuove disposizioni relative al processo di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato predisposto a normativa vigente, per cui eventuali novità normative che potranno essere introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 saranno oggetto di successive variazioni.

Ai sensi del principio contabile della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. N. 118/2011, punto 9.3.1., come modificato dal Decreto MEF 25/07/2023, è stato deliberato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio 2025-2027 (Delibera G.C. n. 77 del 01/08/2024).

Al fine di avviare il nuovo processo di formazione del bilancio sono stati indicati i seguenti indirizzi da seguire per la formulazione delle previsioni, tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente:

- Mantenimento delle linee di finanziamento delle spese per la scuola ed il sociale, in particolare per le fasce più deboli;
- Prosecuzione dell'attività di recupero evasione ed elusione tributaria;

- Finanziamento dei principali investimenti;
- Mantenimento inalterato delle tariffe dei servizi a domanda individuale, compatibilmente con il grado di copertura dei relativi costi.

Occorre anche considerare che nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025/2029, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2024, si dà atto che, per il 2024, l'inflazione programmata è stata rivista al ribasso rispetto alla previsione del DEF 2024, dall'1,1% all'1,0%. Per il 2025 la stima è invece pari all'1,8%.

Le previsioni di bilancio 2025-2027 sono state, pertanto, effettuate nel rispetto delle scelte operate dall'Amministrazione, in merito alle priorità da attuare, ai servizi da prestare, tenuto conto delle regole di finanza pubblica.

- i commi da 819 a 830 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 hanno previsto a partire dal 2019 il superamento del pareggio di bilancio. Non sarà pertanto più necessario rispettare il saldo finale di competenza non negativo tra entrate e spese finali: il comune si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- Dal 2018 è prevista la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi per permessi a costruire ad alcuni specifici interventi tra cui alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle spese di progettazione (v. art. 1, comma 460, L. 11.12.16, n. 232) e all'abbattimento delle barriere architettoniche nella misura del 10% dei proventi annuali derivanti dai Permessi di costruire e dalle SCIA, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi legge regionale n. 47 del 9 settembre 1991

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Il bilancio di previsione 2025-2027 come precedentemente accennato è stato predisposto a normativa vigente, senza fare ricorso alla leva fiscale, se si eccettua il probabile incremento annuale della TARI ma di cui occorre attendere l'approvazione delle tariffe che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2022, saranno approvate entro il 30/04/2025, in conformità al piano finanziario, salvo proroghe.

Proseguirà l'attività del progetto di equità fiscale finalizzato al recupero dell'evasione con particolare riferimento alla TARI, IMu, attraverso l'attività di aggiornamento e bonifica delle banche dati.

Nel 2025 si stima un gettito da recupero evasione per € 1.100.000,00, importo compensato in uscita dall'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per € 866.360,00

IUC

L'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 ha introdotto un tributo denominato IUC. A norma di detto articolo la IUC veniva così definita, *“essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dal 2020 sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC (Imposta unica comunale) limitatamente alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), fermo restando quanto previsto per la Tassa sui rifiuti (Tari).

Contestualmente alla soppressione della TASI e dell'IMU è stata istituita la “nuova Imu” che accorpa i due tributi in un'unica tassa. Lo scopo che si è prefisso il legislatore è quello di semplificare il pagamento, garantendo allo stesso tempo un'invarianza di gettito fiscale.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che la nuova IMU sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019 nonché al comma 1 dell'art. 8 e al comma 9 dell'art. 9 del Decreto Legislativo n.

23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni del cui all'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

NUOVA IMU

La componente IMU ha una prevalente componente di natura patrimoniale.

La stima delle entrate per quanto attiene della nuova IMU parte dalle unità immobiliari presenti in catasto urbano, secondo le diverse categorie catastali e/o destinazioni e tiene conto del gettito accertato nel triennio 2021-2023 e di quanto incassato con l'acconto 2024.

Il decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 settembre 2024, ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu). Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che i Comuni possono differenziare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In origine, la disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2021; tuttavia la mancata emanazione del richiamato decreto ministeriale ha differito la sua operatività. Il decreto ministeriale 7 luglio 2023 ha individuato predette fattispecie, prevedendo una lunga serie di casistiche di aliquote differenziate. Parallelamente il Ministero ha reso disponibile nel "portale del federalismo fiscale" un apposito applicativo per consentire ai Comuni di inserire le proprie aliquote, produrre il prospetto delle aliquote, da riportare obbligatoriamente nella deliberazione di fissazione delle stesse, e per trasmettere il prospetto al ministero, al fine di adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 13 DI 201/2011 e articolo 1, comma

767, della legge 160/2019). Tuttavia, il decreto uscito lo scorso anno ha evidenziato tutte le difficoltà di ricondurre a delle fattispecie tipizzate le numerose aliquote adottate dai Comuni; tantoché da più parti è stata evidenziata la mancanza di alcune specifiche tipologie che invece i Comuni in passato avevano adottato.

Per questo motivo, il legislatore è intervenuto per rinviare di nuovo al 2025 l'obbligatorietà dell'utilizzo del prospetto delle aliquote e delle "aliquote tipizzate" (articolo 6-ter, comma 1, DI 132/2023). Il ministero ha ora corretto il tiro, adottando un nuovo decreto in data 6 settembre 2024 che, come detto, ha integrato le fattispecie già introdotte dal decreto del

luglio 2023. Per la piena operatività delle nuove aliquote è necessario che sia tempestivamente aggiornato l'applicativo inserito all'interno del portale del federalismo fiscale, considerando che il tempo per predisporre le deliberazioni consiliari di approvazione delle aliquote Imu 2025 è piuttosto ristretto, tenuto conto della tempistica di predisposizione del bilancio 2025/2027. Da rammentare che, in base a quanto stabilito dal comma 757 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il prospetto delle aliquote, generato dal sopra citato applicativo, deve formare parte integrante della delibera, pena inidoneità della stessa di produrre effetti.

Per la prima volta, pertanto, le aliquote per l'anno 2025 saranno deliberate utilizzando il prospetto estratto dal Portale del federalismo previsto dal decreto.

Per il 2025 rimangono invariate le aliquote del 2024, che ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio e del mantenimento dei servizi essenziali dell'ente, risultano le seguenti:

- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso): 6 per mille con detrazione di euro 200,00. E poi prevista un'ulteriore detrazione di euro 20,00;
- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale: 9,10 per mille;
- Abitazioni locate e sue pertinenze con contratti di tipo concordato, stipulati in base all'art. 2 comma 3 della Legge 431/98: 10,10 per mille;
- Abitazioni e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente: 10,10 per mille;
- Unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997: 7,6 per mille;
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: 1 per mille;
- Immobili tenuti a disposizione (unità immobiliari ad uso abitativo, e sue pertinenze, non utilizzate dal soggetto passivo come abitazione principale e non locate): 11,40 per mille;
- Aliquota per tutte le categorie di immobili non ricompresi nei casi precedenti: 10,50 per mille.

Dal 2022 non è più dovuta l'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati (beni merci);

La previsione inserita in bilancio relativamente ad IMU tiene conto del gettito registrato negli anni precedenti a titolo di IMU

L'IMU è prevista al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU.

TARI

Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario e dal P.E.F.

Il Consiglio Comunale dovrà approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Compartecipazione di tributi (Addizionale comunale IRPEF)

Viene confermata l' addizionale dello 0,8% Irpef comunale nella misura senza differenziazione per scaglioni. La previsione 2025 ammonta ad € 1.900,000,00 e tiene conto del gettito 2022 -2023 e dell'anno corrente

Fondi da amministrazioni centrali (FSC)

Sul fronte del Fondo di Solidarietà, al netto delle variazioni derivanti dalla perequazione correlata alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, occorrerà procedere con lo scorporo delle somme assegnate nel 2024 a titolo di trasferimenti per equità servizi (servizi sociali, asili nido e trasporto studenti disabili) che dal 2025 troveranno previsione tra i trasferimenti erariali e quindi al Titolo II e non al Titolo I.

Nella determinazione del fondo di solidarietà comunale stanno assumendo gradualmente maggior peso le risultanze delle rilevazioni dei fabbisogni standard. Infatti il DL 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 al 60 per cento nel 2022 ed al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030. Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. In attesa che il Ministero dell'Interno comunichi l'importo assegnato e tenendo conto di quanto sopra, nel 2025 lo stanziamento è stato prudentemente iscritto per un ammontare pari a 1.276.123,21,

Occorre precisare che il contributo alla riduzione della spesa pubblica (spending review generale ed informatica) è stato iscritto per il 2025 per € 86.713,00, mentre dal 2026 cessa la spending review informatica ed il contributo passa a 61.368,00 e per il 2027 a € 61.814,00

Nella prima stesura della Legge di bilancio 2025 si parla di ulteriori contributi alla spesa pubblica; saranno effettuate variazioni nel 2025 una volta approvata la norma e noti gli importi.

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di alcuni trasferimenti statali e trasferimenti regionali erogati per specifiche finalità.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi, sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

Il gettito delle tariffe relative al servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali è stato stimato in euro 105.000,00 tenendo conto delle precedenti tariffe approvati con delibera G.M. n. 5 del 21/01/2022 e del gettito degli anni precedenti.

Il gettito derivante dai diritti di segreteria è stato stimato in euro 155.000,00 tenendo conto del gettito degli anni precedenti e digitalizzazione dei certificati anagrafici.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

L'Amministrazione si riserva ogni intervento sulla misura delle tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza.

La destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s. ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 viene effettuata con delibera di Giunta Comunale

Canone Unico Patrimoniale e Canone per le aree e spazi mercatali

La legge di bilancio 2020 ha disposto la soppressione della TOSAP, dell'ICP e del diritto sulle pubbliche affissioni e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni dei mercati, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti (Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847).

La previsione del nuovo canone è stata stimata in € 450.000,00 nel 2025, tenendo conto delle tariffe deliberate ed in considerazione del gettito dell'anno precedente.

Proventi Parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge n. 147/2013).

Nel 2025 il gettito è previsto in € 40.000,00 in ciascuna annualità del triennio e destinato quasi completamente al finanziamento del TPL

Tributi in conto capitale

Non sono stati iscritti importi in bilancio.

Proventi da alienazione beni immobili

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Viene inserito nuovamente nell'esercizio 2025 l'alienazione del seguente immobile:

Descrizione/ubicazione	Identificazione catastale	Stima sommaria €
Villino Malvezzi con annesso resede	F. 27 P.Ila 36 (Edificio) F. 27 P.Ila 35, 37 e 189 (Parco)	274.000,00

A livello dei terreni sono previste per il 2025 le seguenti alienazioni:

Descrizione/ubicazione	Identificazione catastale	Stima sommaria €
Verde pubblico		9.980,00
Traversa SP 17 Alto Valdarno	F. 59 P.Ile 1021, 1198, 1204 e 1206, 286 mq	
Parcheggio e verde pubblico Pian di Rona	F. 104 porzioni P.Ile 677 e 678, circa 956 mq uso carrabile circa 484 mq verde	174.500,00

Verde pubblico	F. 70 P.IIa 406, circa 1280 mq	13.500,00
----------------	---------------------------------------	-----------

Contributi agli investimenti

Sono previsti in bilancio contributi agli investimenti pari a euro 228.979,20 nel 2025, come evidenziati nella tabella sottostante. Sarà in corso dell' esercizio che saranno iscritte le specifiche risorse, ad avvenuta loro assegnazione

9513	COPERTURA TENNIS (CR)	220000
9004	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE - PNRR 1.4.4. - CUP H51F24003	8.979,20
		228.979,20

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni delle altre entrate in conto capitale ammontano nel 2025 a euro 302.244,44 e si riferiscono quasi totalmente ai proventi dei permessi a costruire, il cui gettito è stato stimato dal competente ufficio.

Come già anticipato, dal 2018 è prevista la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ad alcuni specifici interventi tra cui alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (v. art.1,comma 460, L. 11.12.16, n. 232). Nell'annualità 2025 la quota di proventi per concessioni edilizie ammonta a € 200.000,00, proventi da oneri verdi per € 95.000,00 e per sanzioni per € 120.000,00 (iscritti al titolo III).

Ai sensi dell' art 9 comma 6 Lr 47/1991 è stato destinato all' abbattimento barriere architettoniche la somma di € 32.200,00 , pari al 10% dei proventi annuali derivanti dai permessi a costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia.

E' stata inoltre prevista l' entrata da monetizzazione per € 7.244,44 destinata al co finanziamento rigenerazione spazi urbani dalla Piazza Aldo Moro.

Nell'annualità 2026 la quota di proventi per concessioni edilizie ammonta a € 200.000,00, proventi da oneri verdi per € 90.000,00 e per sanzioni per € 100.000,00 (iscritti al titolo III).

Nell'annualità 2027 la quota di proventi per concessioni edilizie ammonta a € 200.000,00, proventi da oneri verdi per € 90.000,00 e per sanzioni per € 100.000,00 (iscritti al titolo III).

Si veda la tabella seguente relativa al 2025:

1631 ACQUISTO BENI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	6.000,00
1671 PREST.SERVIZI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	30.000,00
	36.000,00
2721 SCUOLE MATERNE - ACQU.BENI U.T.	6.500,00
2780 GESTIONE SCUOLE MATERNE -PREST.SERV.U.T.	20.000,00
3000 GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	7.500,00
3060 GEST.SCUOLE ELEMENTARI -PREST.SERV.U.T.	18.000,00
3160 GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	3.500,00
3220 GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	8.000,00
	63.500,00
7620 SPESE MAN.ORD.CIMITERI	10.000,00
7664 PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERIALI	37.700,00
	47.700,00
4520 GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-ACQ.BENI	0,00
4560 GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-PREST.SERVIZI	3.500,00
4565 MANUTENZIONE PALAZZETTO SPORT	0,00
4566 GEST IMPIANTI SOC SPORTIVE	66.000,00
	69.500,00
9402 RIGENERAZIONE SPAZI URBANI (CCN)(monet)	7.244,44
6940 ACQUISTO BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI	1.500,00

6981	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	72.100,00
6982	MANUTENZ.ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBLICI	1.500,00
	MANUTENZ.E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PARCHI E	
6983	GIARDINI	6.000,00
6990	MANUTENZ.E RIPAR. ANPIL PONTE A ENNA	1.000,00
		89.344,44
6200	SPESE PER FOGNATURE ACQUISTO BENI	3.000,00
6340	SPESE PER FOGNATURE PREST.SERVIZI	6.000,00
6999	MANUTENZ.FONTANELLI PUBBLICI	60.000,00
		69.000,00
2000	PROGETTAZIONE	15.000,00
		390.044,44
	INVESTIMENTI	
9669	ABBATTIMENTO B.A. VIABILITA'	32.200,00
		-
		32.200,00
	TOTALE	422.244,44

Accensione di Mutui e prestiti

Con delibera del cc n 67 del 22/11/2024 è stata autorizzata la richiesta di accensione di un mutuo ordinario a tasso fisso per € 170.000,00 relativo alla realizzazione delle opere di completamento presso la nuova scuola elementare di Cascia.

Si riporta, al momento la situazione delle rate da corrispondere derivanti dall'indebitamento pregresso, dopo la rinegoziazione effettuata nel 2020, in attesa dell'erogazione del nuovo mutuo:

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi	Rata
30/06/2025	5.299.872,48	96.123,67	102.136,09	198.259,76
31/12/2025	5.203.748,81	97.972,74	100.287,02	198.259,76

30/06/2026	5.105.776,07	99.857,68	98.402,08	198.259,76
31/12/2026	5.005.918,39	101.779,11	96.480,65	198.259,76
30/06/2027	4.904.139,28	103.737,82	94.521,94	198.259,76
31/12/2027	4.800.401,46	105.734,52	92.525,24	198.259,76
30/06/2028	4.694.666,94	107.769,91	90.489,85	198.259,76
31/12/2028	4.586.897,03	109.844,79	88.414,97	198.259,76
30/06/2029	4.477.052,24	111.960,11	86.299,65	198.259,76
31/12/2029	4.365.092,13	113.799,97	84.143,67	197.943,64
30/06/2030	4.251.292,16	115.989,34	81.954,30	197.943,64
31/12/2030	4.135.302,82	118.202,99	79.722,61	197.925,60
30/06/2031	4.017.099,83	120.477,49	77.448,11	197.925,60
31/12/2031	3.896.622,34	122.795,99	75.129,61	197.925,60
30/06/2032	3.773.826,35	125.159,48	72.766,12	197.925,60
31/12/2032	3.648.666,87	127.568,83	70.356,77	197.925,60
30/06/2033	3.521.098,04	130.024,80	67.900,80	197.925,60
31/12/2033	3.391.073,24	132.528,40	65.397,20	197.925,60
30/06/2034	3.258.544,84	135.080,54	62.845,06	197.925,60
31/12/2034	3.123.464,30	137.682,25	60.243,35	197.925,60
30/06/2035	2.985.782,05	140.334,34	57.591,26	197.925,60
31/12/2035	2.845.447,71	143.037,92	54.887,68	197.925,60
30/06/2036	2.702.409,79	145.793,93	52.131,67	197.925,60
31/12/2036	2.556.615,86	148.603,48	49.322,12	197.925,60
30/06/2037	2.408.012,38	151.467,47	46.458,13	197.925,60
31/12/2037	2.256.544,91	154.387,11	43.538,49	197.925,60
30/06/2038	2.102.157,80	157.363,40	40.562,20	197.925,60
31/12/2038	1.944.794,40	160.397,50	37.528,10	197.925,60
30/06/2039	1.784.396,90	163.490,49	34.435,11	197.925,60
31/12/2039	1.620.906,41	166.643,51	31.282,09	197.925,60
30/06/2040	1.454.262,90	169.857,79	28.067,81	197.925,60
31/12/2040	1.284.405,11	173.134,56	24.791,04	197.925,60
30/06/2041	1.111.270,55	176.474,97	21.450,63	197.925,60
31/12/2041	934.795,58	179.880,25	18.045,35	197.925,60
30/06/2042	754.915,33	183.351,75	14.573,85	197.925,60
31/12/2042	571.563,58	186.890,67	11.034,93	197.925,60
30/06/2043	384.672,91	190.498,41	7.427,19	197.925,60
31/12/2043	194.174,50	194.174,50	3.751,10	197.925,60

Regolazione del saldo Covid- 2019

Lasciato alle spalle lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, periodo durante il quale gli uffici finanziari e gli organi di controllo sono stati alle prese con gli adempimenti riferiti all'utilizzo delle risorse per fronteggiare l'emergenza; elaborati e trasmessi i monitoraggi, le certificazioni, apportate le eventuali rettifiche sui rendiconti a seguito dei

saldi delle stesse certificazioni (maggio 2021, maggio 2022 e maggio 2023), il ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2024 hanno diffuso il decreto per i saldi finali delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con successive tabelle definitive che hanno evidenziato i criteri e le modalità di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La commissione Arconet, è ritornata sul tema della regolazione finale dei fondi Covid, confermando che in vista del bilancio di previsione 2025-2027, gli enti locali provvederanno già in sede di approvazione, ad applicare in entrata del primo esercizio, la seconda quota dell'importo, pari a un quarto di quanto indicato nella colonna importo da acquisire al bilancio dello Stato - totale delle tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, del Dm 8 febbraio 2024. Il decreto in esame, tra le altre cose contiene proprio gli allegati che evidenziano in modo analitico e puntuale, a secondo delle risultanze del conguaglio finale, enti locali in "surplus finale" o in "deficit finale" di risorse. Seguendo il principio generale di integrità, il decreto attuativo dell'8 febbraio ha chiarito che i bilanci di previsione devono gestire al lordo queste partite; pertanto il Ministero, ha indicato dettagliate modalità di restituzione delle somme per gli enti con eccedenza di risorse ("Surplus finale"): mediante una trattenuta in quote costanti per gli anni 2024, 2025,

2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i comuni e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane. Di converso, il ministero dell'Interno provvederà all'erogazione delle somme a favore degli enti locali che si trovano in una situazione di deficit di risorse ("deficit finale"), entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti a partire dall'anno 2024 fino all'anno 2027. Gli enti in surplus restituiscono l'ammontare indicato nell'ultima colonna dei prospetti attraverso la trattenuta operata dal ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i Comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane. Contabilmente gli enti locali, già nel bilancio di previsione 2024, hanno accertato in entrata le somme spettanti, rispettivamente, a titolo di fondo di solidarietà comunale e a titolo di fondo unico e, impegnato nella parte spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

La regolazione contabile, concluso l'esercizio finanziario 2024, continuerà negli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti di applicazione dell'avanzo previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno.

Pertanto, gli enti hanno stanziato nei bilanci di previsione 2024-2026 e nei successivi fino al 2027 le singole quote da restituire, in un apposito capitolo al titolo primo della spesa, macroaggregato 104 tra i trasferimenti correnti.

Gli enti in deficit riceveranno un conguaglio, come indicato nella quart'ultima colonna dei prospetti; in quattro anni, entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti. Gli enti locali, continueranno a stanziare nei bilanci di previsione per gli anni dal 2025 al 2027 (chiuso il 2024) al titolo II delle entrate, nella tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche". Sul versante del rendiconto 2023, le eventuali quote di avanzo vincolato che sono state liberate hanno incrementato l'avanzo disponibile, se l'ente è in avanzo, o hanno ridotto il disavanzo. Gli enti in pareggio non riceveranno né restituiranno alcuna somma, e non adopereranno contabilizzazioni in sede di preventivo, a parte aver liberato in sede di rendiconto 2023 le eventuali quote di avanzo vincolato, incrementando l'avanzo disponibile, se l'ente è in avanzo o ridurranno l'eventuale disavanzo. Come detto, la contabilizzazione per gli enti in deficit o in surplus, accompagnerà i documenti contabili, bilancio e rendiconto fino al 2027. Arconet, sulla questione ha precisato, alla luce del fatto che gli enti non hanno approvato ancora il rendiconto 2024, trattandosi di un utilizzo anticipato delle quote vincolate e tenuto conto della previsione dell'articolo 187, comma 3-quater del Tuel, per cui «se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato». Al preventivo 25/27 sarà anche necessario allegare oltre che il prospetto del risultato di amministrazione completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio presunto riferito al 31 dicembre 2024 anche l'allegato a/2. In sede di parere al bilancio 25/27.

L'organo di revisione dovrà pertanto verificare la corretta regolazione della seconda annualità prevista dal Dm 8 febbraio 2024.

Ai fini della verifica da parte dell'organo di revisione, come risulta dalla tabella C, relativa ai Comuni, il nostro Ente non risulta in deficit o surplus e, pertanto, non è interessato dagli adempimenti previsti dal decreto 8 febbraio 2024

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione. Fatte salve le eccezioni tassativamente individuate dai principi contabili, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità.

Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Si segnala inoltre che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fideiussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

E' stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" alla Missione 20, Programma 2, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Per le entrate di nuova istituzione, nel nostro caso , Sanzioni Art 142 CDS Autovelox strade extra comunali , (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione dell' ente, utilizzando quindi come metodo di calcolo dell' FCDE quello utilizzato fino ad oggi per il Cap. 2141 Sanzioni Art 142 CDS – Autovelox

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l'altro, l'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La modifica prevede che dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

- Secondo le nuove regole, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi; oltre al metodo di calcolo della media semplice gli enti potranno ricorrere all'utilizzo di uno dei seguenti metodi: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);

- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel nostro caso la modalità di calcolo adottata è stata per l' IMU e la TASI l' utilizzo della media semplice, mentre per le entrate la media ponderata su accertamenti e incassi;

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa si è proceduto alla determinazione sulla base di dati extra contabili.

L'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato in euro 2.554.152,26 per l'annualità 2025 , in euro 2.514.064,26 per l' annualità 2026 ed euro 2.504.042,26 per l'annualità 2027 tenuto conto della difficoltà registrata nella riscossione dei crediti, sia in fase di accertamento tributario sia in sede di riscossione coattiva.

Spesa corrente

La spesa corrente 2025 è stata iscritta in bilancio avendo di norma come riferimento gli stanziamenti iniziali dell'esercizio 2024 e tenendo conto delle spese fisse ed in particolare di:

- Personale in servizio
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Quote di compartecipazione alla spesa per minori, anziani e disabili ricoverati in istituti, attraverso il trasferimento al Consorzio Società della salute
- Spese per elezioni comunali.

I proventi da oneri verdi, sanzioni violazioni norme urbanistiche e oneri di urbanizzazione finanziano per euro 262.800,00 le spese allocate contabilmente al titolo 1^a per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per spese di progettazione (v. art. 1, comma 460, L. 11/12/2016 n. 232).

Si precisa che il limite massimo per eventuali incarichi di collaborazione non può superare il 3% della spesa corrente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008.

Spesa di investimento

Gli stanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro saranno iscritti in bilancio in relazione al piano triennale delle opere pubbliche.

I singoli cronoprogrammi saranno sviluppati, con il ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), successivamente all'avvenuto accertamento delle entrate con cui le opere sono finanziate.

Gli investimenti con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere ed interventi finanziati in esercizi precedenti e ripartiti tra le diverse annualità secondo un proprio cronoprogramma in base alla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Si precisa che in questo Ente la maggior parte delle opere pubbliche viene finanziata dopo l'approvazione del Rendiconto, una volta quantificato l'avanzo d'amministrazione effettivo

Per il dettaglio degli investimenti si veda il successivo punto B).

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa e le relative previsioni sono state stimate avendo riguardo agli stanziamenti di competenza e dei residui e in particolare, per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

Per quanto riguarda invece la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

Non si prevedono ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione saranno sottoposti a monitoraggio costante:

- la cassa vincolata.;
- il rispetto dei termini di pagamento delle fatture. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal D.P.C.M 22 settembre 2014.

Piano annuale dei flussi di cassa

Come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.L. n. 155/2024, le amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali), al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, quale obiettivo del PNRR, dovranno adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito della RGS. La norma prevede infine che l'organo di revisione dovrà verificare la predisposizione del piano, che ovviamente dovrà essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio. In assenza di indicazioni, si ritiene che l'adempimento decorre già dalla programmazione 2025/2027, quindi con la prima scadenza fissata al 28 febbraio 2025, semprechè vengano resi disponibili i modelli da parte della RGS.

Accantonamenti per perdite delle società partecipate.

L'art. 21 del D. Lgs. 175/2016 (in precedenza era in vigore dal 2015 l'art. 1 comma 551 della L. 147/2013) prevede che “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, *comma 3*, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Com'è noto per tale disposizione era prevista un'applicazione graduale che distingue tra chi peggiora e chi migliora i conti.

- Nel primo caso, ovvero di aziende che dall'utile passano alla perdita oppure hanno una perdita superiore a quella media del triennio 2011/2013, nel preventivo 2015 sarà accantonato il 25% della perdita di esercizio 2014 della società, (poi a seguire il 50% nel preventivo del 2016 e il 75% in quello del 2017, per arrivar infine al 2018 ad essere a pieno regime).
- Per le società che hanno una perdita media nel triennio 2011/2013 superiore

a quella del bilancio di esercizio 2014, l'accantonamento corrisponde ad *"una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011/2013 migliorato, rispettivamente, del 25% nel 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016"*...

... L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Dal 2018 occorre, pertanto, accantonare l'intero importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Nel prospetto sotto riportato sono indicati gli ultimi risultati noti dalle società partecipate dall'Ente:

Società partecipate direttamente	%	RISULTATO EURO
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		2023
A.E.R. - Ambiente Energia Risorse Spa	0,36	-591.399
CASA Spa	1,00	654.349,00
FARMAVALDARNO Spa	7,86	287.573
TOSCANA ENERGIA SPA	0,01	36.990.896,59
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	0,22	28.299.132
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO		2022
A.E.R. IMPIANTI Srl in liquidazione	7,75	149.547

Accantonamenti per spese legali e contenzioso

E' stato previsto nel bilancio di previsione 2025-2027 un accantonamento pari a euro 10.000,00 per anno (euro 5.000,00 per fondo rischi spese legali oltre a euro 5.000,00

per fondo rischi contenzioso), tenuto conto dell'accantonamento derivante da rendiconto 2023 risulta pari a euro 401.419,69.

Si ricorda che in sede di approvazione del rendiconto 2023, è stata accantonata, a titolo prudenziale, la somma integrativa di € 85.000,00

Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, primi 3 commi:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.

Gli stanziamenti del fondo di riserva sono i seguenti:

ANNO 2025: euro 58.245,81 corrispondente al 0,30% delle spese correnti;

ANNO 2026: euro 57.343,40 corrispondente al 0,31% delle spese correnti;

ANNO 2027: euro 57.376,51 corrispondente al 0,31% delle spese correnti.

Fondo riserva di cassa

Il comma 2 quater del citato D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:

“Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Se consideriamo il totale generale delle spese finali di cassa pari a euro 31.077.059,91 lo 0,2% ammonta a euro 62.154,12: nell'apposito fondo riserva di cassa dell'annualità 2025 sono stati stanziati euro 120.000,00 (pari al 0,39% delle spese finali).

B) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nella tabella sottostante sono elencati gli investimenti programmati con la fonte di finanziamento. Non sono previsti interventi programmati col ricorso al debito.

	2024	2025	2026
FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI			
9355 MOBILI E ARREDI SCUOLA INFANZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9383 MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	3.000,00	3.000,00
9417 MOBILI E ARREDI SCUOLA SECONDARIA	2.000,00	3.000,00	3.000,00
9451 ARREDI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9871 SEGNALETICA ORIZZONTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	28.000,00	30.000,00	30.000,00
FINANZIATE DA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
9513 COPERTURA TENNIS (CR)	220000	0	0
ESTENSIONE DELL' UTILIZZO NDELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO			
9004 CIVILE DIGITALE - PNRR 1.4.4. - CUP H51F24003	8.979,20 -		0,00
	228.979,20 -		0,00
FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
9669 ABBATTIMENTO B.A. VIABILITA'	32.200,00	30.000,00	30.000,00
9402 RIGENERAZIONE SPAZI URBANI (CCN) (OO.UU)	7.244,44	0,00	0,00
	39.444,44	30.000,00	30.000,00
TOTALE	296.423,64	60.000,00	60.000,00

C) NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI

E' ipotizzabile che alcuni investimenti debbano essere riprogrammati. In tal caso verranno effettuate le opportune modifiche agli stanziamenti dei capitoli di spesa e del correlato FPV.

D) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

L'Ente nel 2011 ha concesso una garanzia fideiussione di € 320.000,00 a garanzia parziale (64%) del mutuo di € 500.000,00 assunto dall'SSD Resco Reggello per i lavori di migliorie dell'impianto sportivo del capoluogo di proprietà del Comune. In base alla sospensione del mutuo deliberata con delibera C.C. n. 32 del 19/05/2021 il mutuo scade nel 2030.

E) GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non ricorre la fattispecie.

F) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si è provveduto con apposita delibera di Giunta n.75 del 16/07/2024 ad effettuare la ricognizione delle società ed enti che compongono il Gruppo Comune di Reggello e a delimitare il perimetro di consolidamento.

Il Gruppo è composto, oltre che dal Comune, da Casa Spa , dalla Fondazione Nuovi Giorni Onlus, dalla Società della Salute Sud Est

Il perimetro di consolidamento è invece composto dal Comune , da Casa spa.e da Società' della Salute Sud Est

Il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Reggello dell'esercizio 2023 è stato approvato con delibera C.C. n. 53 del 30/09/2024

I bilanci d'esercizio/rendiconti del Gruppo sono così consultabili:

- Rendiconto Comune di Reggello consultabile sul sito web:
www.comune.reggello.fi.it/
- Rendiconto Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve consultabile sul sito web:
www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/

- Gruppo Amministrazione pubblica
 - a) Bilancio Consolidato Gruppo Comune di Reggello consultabile sul sito web: www.comune.reggello.fi.it/
 - b) Bilancio d'esercizio Casa S.p.A. consultabile sul sito web: www.casaspa.it/
 - c) Bilancio d'esercizio Fondazione Nuovi Giorni consultabile sul sito web: www.fondazionenuovigiorni.org

G) PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Indipendentemente dalla definizione di società partecipata del D. Lgs. 118/2011, nella tabella che segue sono evidenziate le quote di partecipazione del Comune nelle varie società:

- Casa Spa (1,00%) ;
- Farmavaldarno spa (7,86%) ;
- Acqua Toscana spa (1,32%) ;
- Aer spa (0,36%) ;
- Toscana Energia spa (0,01%);
- Aer Impianti srl, in liquidazione (7,75 %)
- Società della Salute Fiorentina Sud-Est (6,03%).

H) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE, ACCANTONATE E DESTINATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE NEL CASO DI UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO.

Non ricorre la fattispecie in quanto l'ente non ha previsto l'applicazione dell'avanzo presunto.

I) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

- a) Parametri deficitari.

E' interessante l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000,

al comma 5 e seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ..."*.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Di seguito i dati del nostro Ente con riferimento al 2023 (ultimo rendiconto approvato).

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	☒
--	----	-------------------------------------

b) Vincoli di finanza pubblica.

In attesa delle eventuali novità della Legge di Bilancio 2025, a partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.

L'ente, nel 2024, ha conseguito i seguenti risultati:

1. Risultato di competenza: positivo
2. Equilibrio di Bilancio: positivo
3. Equilibrio complessivo: positivo

Reggello, 28/11/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Baldini Marilena)
Documento firmato digitalmente